

**N. 08543/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 08927/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2014, proposto da Luisa Ranieri, Emanuela Zimone, Daniela Rigatti, Giorgia Iadanza, Antonio Brunetti, Teresa D'Aprè, Amedeo Diamanti, Raffaele Maria Pisacane, Giuseppe Merone, Tommaso Pelella, Ludovica Ravo, Santos Cantelmi, Francesca Di Lena, Alessandra Orecchio, Mariarita Tortora, Annalisa De Leo, Valeria Schettino, Emanuele Flora, Serena Volpe, Andrea Ambrosio, Oriana Imperatore, Maria Grazia Asciola, Alessandro Gragnaniello, Francesco Maria Cimmino, Angela De Luna, Renata Asseri, Raffaella Scoppa, Chiara Melandri, Alessandro Mandia, Nadia Vecchioli, Federico Mirra, Alessandra Pandolfi, Mariarosaria D'Alterio, Carmen Vitale, Elia Marco Paolo Minale, Martina Valentino, Pierpaolo Forcina, Maria Grazia Fusco, Emanuele Pirri, Pierluigi Zito, Martina Dello Russo, Daniela Cormano, Claudia Paolercio, Raffaele Rainone, Sabrina De Biase, Anna D'Ercole, Francesco Maiello, Alexandro Martone, Mario Chiariello, Oriana De Marco, Alessandra Cuozzo, Gaia Imperatore, Barbara Baldi, Maria Scetta, Claudia Rondinella, Riccardo D'Angio', Assunta Zimarra, Elisa Savarese, Nicola Palumbo,

Ilaria Bevilacqua, Simone Ferrigno, Lucia Franzese, Claudia Carbone, Carmen Ambito, Giusy Cantelli, Sara Del Tufo, Mirco Battaglia, Sabrina Cameli, Federico Perrotta, Marianonietta Vittoria Fidei, Gianluca Isernia, Marco Gravante, Mario Cirillo, Vladyslav Kriulin, Claudia Russo, Carolina Renna, Lorenzo Salmoni, Giovanni Pagano, Silvia Iride, Giuseppe Bifulco, Giovanna Galgano, Stefania Urciuoli, Roberto D'Ambrosio, Gaia Palombo, Lucia Toscano, Mattia Somma, Paolo Carandente, Serafina Schettino, Mariapia Minini, Giovanna Caroprese, Dante Fonzo, Fabio Panico, Francesca Lenci, Gianmarco Bruno, Clelia Dell'Aversano, Rocco Acquaviva, Salvatore Aiello, Marianna Ambrosone, Dominga Boccia, Martina Botta, Tommaso Buoncunto, Francesco Buonocore, Concetta Carputo, Arianna Chiurazzi, Giovanni Ciotola, Mauro Conte, Marianna Coscia, Cecilia D'Ambra, Carmine D'Argenzio, Manuel Costantino De Luca, Luigi De Rosa, Grazia Di Carluccio, Annalisa Di Carmine, Maria Vittoria Di Donato, Maria Fabrizia Di Donato, Francesco Di Gennaro, Giovanna Di Spirito, Vincenzo Errichiello, Chiara Florentina Faiella, Antonio Felice, Fabiana Gallo, Maria Gentile, Renato Giordano, Raffaele Golino, Vito Graziano, Marta Iavarone, Antonio Isaja, Anna Losco, Alida Mancusi, Antonio Mannelli, Alessandro Manzoni, Ciro Mignano, Alessandro Morelli, Tammaro Emmanuele Musto, Fabrizio Muto, Ilaria Panella, Michele Porrino, Francesca Maria Roberto, Martina Romeo, Paola Rufolo, Ottavio Salemme, Fabio Simioli, Giovanni Michelangelo Soverina, Massimo Emanuele Spinosa, Rosa Stanzione, Giuseppe Stile, Maria Elena Trombone, Gabriella Vaccaro, Elisa Varchetta, Antonio Volpe, Teresa Vuotto, Mario Celardo, Alessio Giacoia, Mara Quaraniello, Miriana Quaraniello, Fabio Scapattici, Valerio Vangone, Riccardo Rizzolo, rappresentati e difesi dagli avv. Michele **Bonetti**, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale **Bonetti** & Partners in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; il Cineca;

***nei confronti di***

Silvia Parente, Nicola Rosiello, Gennaro Vitagliano, Mirta Pinizzotto, Denise Drittone, Eleonora Logruosso;

***per l'annullamento previa sospensiva***

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali così come indicati nell'epigrafe del ricorso nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Napoli Federico II;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna la graduatoria di ammissione al concorso pubblico in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2014/2015 formulata a seguito dell'espletamento dei test di ammissione ai corsi a numero programmato.

Parte ricorrente solleva vizi di concernenti i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

L'amministrazione si è costituita in giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 3456 del 17.07.2014 è stata accolta la sospensiva con consequenziale iscrizione in soprannumero del ricorrente nella Facoltà richiesta ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.

Con memoria depositata in data 28.03.2015, alcuni dei ricorrenti (Ranieri, Zimone, Asseri, Fuonzo, Buoncunto, Di Carluccio, Celardo, De Luna, Scetta e Quaraniello) hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito della causa, mentre gli altri hanno dichiarato di avere interesse alla decisione del ricorso essendosi immatricolati a seguito dell'ordinanza cautelare del TAR.

Alla pubblica udienza del giorno 07.05.2015 la causa è stata spedita in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in conformità all'orientamento della Sezione che ha già affrontato in precedenza le problematiche prospettate con il presente ricorso.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (tra le molte, T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un

candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui ha escluso (o non ha ricompreso) i ricorrenti - per i quali permane ancora l’interesse alla decisione del ricorso come nominativamente sopra specificati - con conseguenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli,

sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che i ricorrenti, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, sono stati ammessi alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso gli atenei richiesti nel ricorso, dove risultano immatricolati come da loro dichiarazioni nella memoria sopra citata, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1 c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per quanto concerne i ricorrenti indicati nella memoria depositata in data 28.03.2015; lo accoglie quanto agli altri ricorrenti, e, per l'effetto, annulla in parte qua la impugnata graduatoria ai soli fini dell'inserimento anche in soprannumero dei ricorrenti tra i soggetti ammessi a frequentare il corso di laurea per cui è giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)